



GT Insurance Broker S.r.l.

Via Archimede, 119 - 00197 Roma

ALLEGATO 3 MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private), (per maggiori informazioni si rimanda a pag.4,5 del presente modulo *).

Il cliente richiede espressamente l'invio del presente documento in formato NON cartaceo *

Il cliente richiede il presente documento in formato cartaceo *

Firma del II/la Contraente

Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

**I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sotto forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito web dell'IVASS: www.ivass.it
L'Autorità di Vigilanza competente in merito all'attività svolta dal distributore è IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA).**

Denominazione della Società GT Insurance Broker S.r.l.		
Sezione RUI B	Matricola 000050897	Data iscrizione RUI 19/03/2007
Cognome e nome		
Sezione RUI	Numero RUI	Data iscrizione RUI
Indirizzo		
Città	CAP	Prov.
Telefono	Cellulare	
E-mail	PEC	
Nella qualità di		
ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:		
GT Insurance Broker S.r.l. Iscritta al RUI tenuto dall'IVASS nella Sezione B con matricola 000050897 in data 19/03/2007- Sede legale ed operativa in Roma 00197 - Via Archimede 119. Sito internet www.gtinsurancebroker.it . Telefono +39.06.8070470 fax +39.06.80666834 e-mail: info@gtinsurancebroker.it pec: pec@pec.gtinsurancebroker.it		

R.U.I. IVASS matr. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

Telefono +39.06.8070470 fax +39.06.80666834 e-mail: info@gtinsurancebroker.it



GT Insurance Broker S.r.l.

Via Archimede, 119 - 00197 Roma

Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) L'attività dell'intermediario viene svolta su incarico del cliente
- b) Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012	
Sezione RUI	Numero RUI
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)	

Sezione III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a) La GT Insurance Broker S.r.l. non detiene partecipazioni dirette o indirette pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione. Pertanto, non ha conflitti di interesse con nessun operatore nel settore assicurativo, bancario od altro.
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazioni per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'intermediario dichiara che: *(barrare l'opzione ricorrente)*

- fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni, ossia una raccomandazione personalizzata, contenente motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata su un'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- distribuisce in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, descritte nell'elenco consultabile sul sito internet www.gtinsurancebroker.it o presso il ns ufficio con sede in Via Archimede, 119 – 00197 Roma, e aggiunge che non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale;
- fornisce altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni.

R.U.I. GIOIA matr. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

Telefono +39.06.8070470 fax +39.06.80666834 e-mail: info@gtinsurancebroker.it



GT Insurance Broker S.r.l.

Via Archimede, 119 - 00197 Roma

Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dalla GT Insurance Broker S.r.l. per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- Commissione inclusa nel premio assicurativo;
- Onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'importo del compenso è pari ad €
- Altra tipologia di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dall'intermediazione effettuata;
- Combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

In caso di Collaborazione orizzontale o con iscritto in E la provvigione complessiva non varia ed il collaboratore orizzontale o l'iscritto in E vengono remunerati con percentuale sul totale.

Per i contratti RC Auto, in attuazione alle disposizioni dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008, è disponibile sul sito www.gtinsurancebroker.it la tabella nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti all'intermediario dall'impresa di assicurazione.**

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Sezione VI – Informazioni sul pagamento dei premi

- a) Con riferimento al pagamento dei premi l'intermediario dichiara che:

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate al risarcimento o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

- b) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contatti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
- c) Qualora l'intermediario non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione esercitata dalla GT Insurance Broker S.r.l. è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) Il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto

R.U.I. GIOIA matr. B0000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

Telefono +39.06.8070470 fax +39.06.80666834 e-mail: info@gtinsurancebroker.it



GT Insurance Broker S.r.l.

Via Archimede, 119 - 00197 Roma

telematico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** all'intermediario al seguente indirizzo:

Indirizzo Via Archimede 119 – 00197 Roma	
E-mail info@gtinsurancebroker.it	PEC gtinsurancebroker@pec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass -Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21 – 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- c) il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- d) il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Il/la Contraente

GT Insurance Broker S.r.l.

Nota: * Art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private:

1. Tutte le informazioni di cui agli articoli [119 ter](#), [120](#), [120 bis](#), [120 ter](#), [121 sexies](#), [185](#), [185 bis](#) e [185 ter](#) sono comunicate ai contraenti:
 1. a) su supporto cartaceo;
 2. b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
 3. c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
 4. d) a titolo gratuito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:
 1. a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;
 2. b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.
3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 1. a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
 2. b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
 1. a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
 2. b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
 3. c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
 4. d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

R.U.I. IOVAD matr. B000050897 - P.IVA e Cod. Fisc. 06782841008

Telefono +39.06.8070470 fax +39.06.80666834 e-mail: info@gtinsurancebroker.it